



**REGIONE PUGLIA**

**Presidenza Giunta Regionale**

**D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 – “Misure urgenti per  
impianti di interesse strategico nazionale”**

**Osservazioni e Proposte**

**del Presidente della Regione Puglia**

**Michele Emiliano**

**(audizione del 26.01.2023)**

## **Art. 1 – Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale**

Il comma 1 dell'articolo 1, modificando l'articolo 1 del D.L. n. 142/2019, integra il comma 1-ter (lettera a), prevedendo che la già prevista possibilità per Invitalia di sottoscrivere, in favore di Acciaierie d'Italia, ulteriori apporti di capitale e di erogare finanziamenti in conto soci, sempre nel limite massimo di **705 milioni di euro**, sia condizionata a logiche, criteri e condizioni di mercato, disponendo altresì l'eventuale conversione in aumento di capitale sociale su richiesta dell'ILVA stessa; inoltre (lettera b), sostituendo il primo periodo del comma 1-quinquies dell'articolo 1 del D.L. n. 142/2019, nel confermare la possibilità per Invitalia di sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, limitando ora questi ultimi al finanziamento in conto soci convertibile in aumento di capitale, sempre sino all'importo complessivamente non superiore a **1 miliardo di euro**, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter, da un lato consente le suddette operazioni anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico richiede che le stesse siano effettuate secondo logiche, criteri e condizioni di mercato.

a) In assenza della modifica dell'assetto societario con il passaggio della maggioranza a Invitalia (prevista nel maggio 2024), l'attribuzione delle risorse rischia di avvantaggiare il socio privato, sebbene lo stesso non abbia garantito la prosecuzione dell'attività a regime, riducendo la produzione a 3 milioni di tonnellate e sospendendo anche gli ordini e le attività delle 145 imprese appaltatrici dell'indotto

b) Sebbene le somme stanziare siano indispensabili per affrontare l'attuale situazione finanziaria dell'azienda, le stesse vanno considerate soltanto come un primo passo di un programma più ampio, orientato alla crescita della partecipazione pubblica nell'azienda.

## **Art. 5 – Modifiche al D.lgs. n. 231/2001**

L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione alle

imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività delle imprese medesime.

In particolare, è ampliata la casistica di condizioni per le quali, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15 D.Lgs. 231/2001).

È ampliata la casistica di condizioni per le quali, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 17 D.Lgs. 231/2001).

È previsto che la nomina del commissario di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 231/2001 è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Infine, è previsto che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Sulle sanzioni interdittive:

a) La normativa in esame nel prevedere che “il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire i reati” (della specie di quello verificatosi) “qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale” sembrerebbe limitare l'esenzione dalle misure interdittive nel caso in cui il modello organizzativo sia stato già previsto nella fase di adozione del DPCM che dichiara un impianto di interesse strategico nazionale, con il rischio di escludere le ipotesi in cui il modello organizzativo viene adottato successivamente. Si valuti quindi la possibilità di riformulare la norma nel senso indicato.

b) La previsione “provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi” appare generica, omettendo di tipizzare, almeno in via esemplificativa, la tipologia di provvedimenti o modelli organizzativi che integrano la presunzione di idoneità prevista dalla norma. In tal modo si rischia di non risolvere la problematica sottesa all'intervento normativo (evitare che eventuali provvedimenti giurisdizionali possano creare pregiudizio alla prosecuzione dell'attività), lasciando al Giudice un ampio margine di valutazione sull'idoneità dei provvedimenti adottati. Si valuti quindi l'opportunità di specificare quali sono provvedimenti o modelli organizzativi che integrano la presunzione di idoneità prevista dalla norma onde scongiurare il rischio che materie di primaria rilevanza come la sicurezza dei lavoratori possano essere pretermesse alle esigenze della produzione.

#### **Art. 6 – Disposizioni in materia di sequestro**

L'articolo 6 integra l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 207 del 2012.

In particolare, quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della

salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.

a) Come sopra sub a).

b) La previsione "tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità" appare generica, omettendo di specificare quali provvedimenti e di quale Autorità. A tale riguardo, si rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, richiamato dalla disposizione in commento, fa espressamente riferimento soltanto alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché a quelle contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione. Si valuti quindi l'opportunità di specificare quali sono i provvedimenti amministrativi di cui il giudice deve tenere conto nel dettare le prescrizioni necessarie.

### **Art. 7 – Disposizioni in materia di responsabilità penale**

L'articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale [*"1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni"*].

L'ampiezza della portata della norma rischia di estendere l'area di non punibilità anche ai reati previsti in tema di sicurezza del lavoro e non individua i soggetti a cui si applica. Si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione della norma, nonché di meglio precisare l'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità.